Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza,
la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

VISTA la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

VISTA Direttiva 97/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 maggio 1997 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione;

VISTO il Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 "*Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione*";

VISTA la Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione);

VISTO il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26 "*Attuazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativa alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione)*";

VISTO l'articolo 4 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 "*Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.", recante disposizioni al fine di assicurare la pronta "Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti*";

VISTO il Decreto 22 dicembre 2009 "*Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a*

svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.";

VISTO il Decreto 22 dicembre 2009 "*Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.*";

VISTA la Convenzione del 5 luglio 2019, e in particolare l'art. 3, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha rinnovato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali della normativa applicabile, compresa la Direttiva 2014/68/UE sopra citata;

VISTA la Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017 recante disposizioni relative alla "*Presentazione e documentazione relative alle istanze di autorizzazione e notifica degli Organismi di valutazione della conformità con riferimento alla normativa europea di prodotto di competenza esclusiva o primaria del Ministero dello sviluppo economico (MISE)*";

VISTO il Decreto ministeriale 21 maggio 2018 recante disposizioni relative ai Contratti di assicurazione degli organismi notificati per talune direttive di prodotto;

VISTO il Decreto di ripristino dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di certificazione, ai sensi della Direttiva 2014/68/UE PED, a favore della Società **E.T.C. - European Technological Certification S.r.l.,** con sede legale in **Via Savona, 52 – 20144 – Milano (MI)** e sede operativa in **Viale Sarca, 336/F – 20126 – Milano (MI),** emanato da questa Direzione Generale, con **scadenza il 21 novembre 2021**;

ACQUISITA la Delibera del 27 luglio 2021 (DC2021UTL023) del Comitato Settoriale di Accreditamento AR, operante presso Accredia, Prot. DGMCTCNT n. 0230494 del 30 luglio 2021 con la quale viene rinnovato l'accreditamento a favore della Società **E.T.C. - European Technological Certification S.r.l.**, per lo svolgimento delle attività, ai sensi della Direttiva 2014/68/UE PED;

ACQUISITA l'istanza, Prot. n. 0356893 del 12 novembre 2021, con la quale l'Organismo **E.T.C. - European Technological Certification S.r.l.,** ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività di certificazione, ai sensi della Direttiva 2014/68/UE, relativa alle attrezzature in pressione;

ACQUISITA unitamente all'stanza, la documentazione richiesta dagli artt. 2 e 3 della sopracitata Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017;

VALUTATA completa e conforme alla citata Direttiva la documentazione inviata dalla società;

ACQUISITE agli atti le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le quali, i soggetti di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso Decreto Legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);

VISTA la legge 6 febbraio 1996, n. 52, "*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994*" e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione sono a carico degli organismi istanti;

VISTO l'art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, che stabilisce che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2016 di individuazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero dello Sviluppo Economico agli organismi di valutazione della conformità nell'ambito delle Direttive europee di prodotto delegate all'Organismo nazionale di accreditamento;

ACCERTATO l'avvenuto pagamento della tariffa di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2016 citato;

INFORMATO il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in ottemperanza al disposto di cui all'articolo 12, comma 2 del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26;

DECRETA

Art. 1

1. All'Organismo **E.T.C. - European Technological Certification S.r.l.,** (C.F.: 12948500157) con sede legale in **Via Savona, 52 – 20144 – Milano (MI)** e sede operativa in **Viale Sarca, 336/F – 20126 – Milano (MI),** è rinnovata l'autorizzazione ad effettuare la valutazione di conformità ai sensi della Direttiva 2014/68/UE relativa alle attrezzature a pressione e del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26 di attuazione, per tutti i prodotti di cui all'Art. 1 della Direttiva 2014/68/UE PED e per i seguenti moduli contenuti nell'allegato III al citato decreto legislativo:

   - Modulo A2 - (Controllo interno della produzione unito a controlli ufficiali delle attrezzature pressione effettuati a intervalli casuali)
   - Modulo B - (Esame UE del tipo — tipo di produzione)
   - Modulo B - (Esame UE del tipo — tipo di progetto)
   - Modulo C2 - (Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove delle attrezzature a pressione sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali)
   - Modulo F - (Conformità al tipo basata sulla verifica delle attrezzature a pressione)
   - Modulo G - (Conformità basata sulla verifica dell'unità)

2. L'Organismo di cui al comma 1 è altresì autorizzato a svolgere i compiti di cui all'Allegato I del Decreto Legislativo n. 93/2000, come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26 ai punti di seguito riportati:

   - Punto 3.1.2. — Approvazione dei metodi delle giunzioni permanenti
   - Punto 3.1.2. — Approvazione del personale che esegue giunzioni permanenti

3. L'Organismo effettua la valutazione di conformità nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26.

Art. 2

1. La presente autorizzazione decorre dalla data di scadenza del precedente decreto ed è valida fino al **21 novembre 2025**, data di scadenza del relativo certificato di accreditamento ed è notificata alla Commissione Europea.

2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al precedente comma 1.

Art. 3

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione VII - Organismi notificati e sistemi di accreditamento, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica, del Ministero dello sviluppo economico.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia.

3. L'Organismo mette a disposizione della predetta Divisione VII, finalizzato al controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla Direttiva di cui trattasi.

Art. 4

1. Qualora il Ministero dello Sviluppo Economico accerti o sia informato che l'Organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'art. 14 quater del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26 citato nelle premesse, o non adempie ai suoi obblighi, ovvero, riceva comunicazione della sospensione o ritiro del certificato di accreditamento, sospende o revoca l'autorizzazione e la relativa notifica.

Art. 5

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico (www.mise.gov.it), sezione "*Mercato e consumatori*", menù "*Normativa tecnica*", sottomenù "*Organismi di valutazione delle conformità*", alla voce "*Attrezzature a pressione (PED)*").

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Loredana Gulino)

Firmato digitalmente da:Loredana Gulino
Organizzazione:MISE/80230390587
Data:22/11/2021 18:01:20